

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica dell'8 giugno 2001

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2001 al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile¹:

Convenzione addizionale del 27 marzo 2001 all'appendice 14 del contratto nazionale mantello 1998-2000 (convenzione addizionale «Carpenterie»)

Art. 1 Aspetti generali

¹ La presente convenzione addizionale si applica soltanto ai lavoratori della carpenteria assoggettati all'appendice 14 del CNM.

² Hanno diritto ad un adeguamento salariale ... in virtù dell'articolo 2 della presente convenzione tutti i lavoratori della carpenteria il cui rapporto di lavoro sia durato almeno sei mesi; ciò vale anche per i lavoratori stagionali che nel 2000 hanno lavorato almeno sei mesi in un'impresa svizzera di carpenteria e che nel 2001 lavorano di nuovo nella stessa impresa.

In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali vanno concordati individualmente tra datore di lavoro e lavoratore.

Art. 2 Adeguamento salariale 2001

¹ ... i lavoratori ai sensi dell'articolo 1 capoversi 1 e 2 della presente convenzione hanno diritto, ... ad un adeguamento dei salari effettivi pari almeno all'aumento generalizzato (aumento base). L'adeguamento salariale, che dev'essere comunicato al lavoratore per iscritto, si compone di:

- a. un aumento generalizzato (aumento base) e**
- b. un eventuale adeguamento individuale, dipendente dal grado di rendimento.**

² Adeguamento dei salari effettivi

¹ Cfr. decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF 1998 4469/70/71

Le modalità dell'adeguamento salariale citato nel capoverso 1 di questo articolo sono le seguenti:

- a. **Aumento base:** .. l'impresa è tenuta a garantire, ... un adeguamento salariale generalizzato a tutti i lavoratori che ne abbiano diritto ai sensi dell'articolo 1 capoversi 1 e 2 della presente convenzione. Per i lavoratori impiegati al 100 per cento l'aumento salariale generalizzato corrisponde a franchi 115.– al mese. Per i lavoratori a tempo parziale l'aumento generalizzato si riduce in proporzione del grado di occupazione.
- b. **Componente legata al rendimento:** ... l'impresa è inoltre tenuta ad aumentare la massa salariale dei lavoratori che ne abbiano diritto ai sensi dell'articolo 1 capoversi 1 e 2 della presente convenzione di franchi 15.– al mese per ogni lavoratore. La susseguente ripartizione della somma risultante viene effettuata dal datore di lavoro in base a criteri relativi al grado di rendimento. I singoli lavoratori non possono far valere diritti sulla parte di aumento legata al rendimento.

³ Pagamento forfettario

- a. I lavoratori ai sensi dell'articolo 1 della presente convenzione ricevono inoltre, ... un pagamento unico di franchi 600.–. Per i lavoratori a tempo parziale questo pagamento supplementare va ridotto in proporzione del grado di occupazione. I lavoratori stagionali hanno diritto a franchi 100.– per ogni mese che hanno lavorato presso lo stesso datore di lavoro nel primo semestre 2001.
- b. Gli adeguamenti salariali liberamente concessi nel 2001 dal datore di lavoro prima della messa in vigore possono essere interamente dedotti dal pagamento forfettario.

⁴ Adeguamento dei salari base

- a. I salari base ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 dell'appendice 14 CNM 2000 nonché dell'articolo 2 capoverso 3 della convenzione addizionale 2000 all'appendice 14 del CNM 2000 del 28 marzo 2000 vengono aumentati di franchi 130.– in tutte le classi salariali per i lavoratori a salario mensile.

b. ... i salari sono quindi i seguenti:

<i>Classe salariale</i>	Zona I (arancione)	Zona II (marrone)	Zona III (gialla)
	(in franchi al mese, senza parte 13 ^a mensilità, suddivisione geografica ve- di allegato alla presente convenzione addizionale)		
Z1 (caposquadra)	5415.-	5175.-	4935.-
Z2 (carpentiere)	4785.-	4685.-	4615.-
Z3 (lavoratore di carpenteria)	3820.-	3785.-	3725.-
Z4 (aiuto carpentiere)	3455.-	3405.-	3355.-

Allegato

Questo allegato sostituisce l'allegato alla convenzione addizionale «Carpenterie» (appendice 14)

Suddivisione geografica delle zone salariali ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2

Suddivisione geografica	Zona I (arancione)	Zona II (marrone)	Zona III (gialla)
Appenzello Interno ed Esterno			
Z1 (caposquadra)		5175.–	
Z2 (carpentiere)			4615.–
Z3 (lavoratore di carpenteria)			3725.–
Z4 (aiuto carpentiere)			3355.–
Emmental e zone della Società svizzera dei maestri carpentieri Rheintal			
Z1 (caposquadra)			4935.–
Z2 (carpentiere)			4615.–
Z3 (lavoratore di carpenteria)			3725.–
Z4 (aiuto carpentiere)			3355.–
Regione Basilea			
Z1 (caposquadra)	5415.–		
Z2 (carpentiere)	4785.–		
Z3 (lavoratore di carpenteria)	3820.–		
Z4 (aiuto carpentiere)	3455.–		
Tutte le altre sezioni assoggettate al CNM			
Z1 (caposquadra)		5175.–	
Z2 (carpentiere)		4685.–	
Z3 (lavoratore di carpenteria)		3785.–	
Z4 (aiuto carpentiere)		3405.–	

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2001.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.

8 giugno 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2818a